

DECRETO-LEGGE RECANTE PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE.

RELAZIONE

Il provvedimento prevede disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.

Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di dodici articoli.

Il **Capo I** prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

In particolare, l'**articolo 1** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

In particolare, il **comma 1** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 (1999):

a) *Multinational Specialized Unit (MSU)*, missione NATO svolta in Kosovo da Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, modificata e prorogata, da ultimo, fino al 14 giugno 2016 dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio del 12 giugno 2014. La missione ha il mandato di assistere le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multi-etnico e di forze di polizia e doganali multi-etniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;

b) *Joint Enterprise*, missione NATO svolta nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili. La missione è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani (KFOR, interazione NATO-UE, NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo) in un unico contesto operativo (definito dalla *Joint Operation Area*), a seguito del passaggio di responsabilità delle operazioni militari in Bosnia-Erzegovina dalle forze NATO (SFOR) a quelle dell'Unione europea (EUFOR).

Il **comma 2** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA. La missione - istituita dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 - ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo altresì la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea. Con la risoluzione 2183 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 novembre 2014, è stato confermato il riconoscimento alla missione del ruolo principale per la stabilizzazione della pace sotto gli aspetti militari, da svolgere in collaborazione con il NATO HQ presente a Sarajevo, e il relativo mandato è stato rinnovato per un periodo di

dodici mesi, fino all'11 novembre 2015. Il contingente internazionale è di circa 800 unità. I paesi contributori sono in totale 22, di cui 17 Stati membri dell'UE a cui si aggiungono Albania, Cile, Macedonia, Svizzera e Turchia. Nell'ambito di EUFOR ALTHEA opera la missione *Integrated Police Unit* (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.

Il **comma 3** autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. I programmi di cooperazione sono svolti in attuazione degli accordi sottoscritti con le competenti autorità di detti Paesi, con finalità sia di assistenza ai vertici delle relative amministrazioni nella riorganizzazione delle strutture di polizia e nell'adozione di politiche comuni sulla sicurezza, sia di miglioramento dell'efficacia delle relative forze di polizia nelle attività di cooperazione operativa attraverso la condivisione di norme e di esperienze nelle azioni di intervento, nonché lo sviluppo di programmi formativi.

Il **comma 4** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), già illustrata in riferimento alle missioni di cui al comma 1, e alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.

Il **comma 5** autorizza la spesa per la per la riattivazione della partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), prevista dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, fino al 31 marzo 2015. L'UNFICYP, di cui alle risoluzioni 1251 (1999) e 2026 (2011) richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2234 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 luglio 2015, che ne ha esteso il mandato fino al 31 gennaio 2016, ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".

Il **comma 6** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata *Active Endeavour*. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali e aeree, è finalizzata al compimento di attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nel Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile, condivisione in ambito NATO delle informazioni raccolte. L'*Active Endeavour*, ha subito nel tempo ripetute trasformazioni, che hanno portato alla sostituzione delle forze navali, dispiegate permanentemente in zona di operazioni, con una combinazione di operazioni *surge*, condotte anche ricorrendo alle unità dei gruppi permanenti SNMG 1 e SNMG 2), ed unità in standby. Questo cambiamento costituisce uno dei primi passi di una complessa evoluzione che vedrà l'operazione passare da "platform based" a "network based", il cui fulcro sarà rappresentato da un'efficace rete di condivisione informatica/informativa. Proprio in tale ambito possono essere oggi misurati i più significativi risultati conseguiti dall'*Active Endeavour*. L'efficacia dell'azione deterrente in mare in funzione antiterroristica è diventata, infatti, l'elemento propulsivo per una sempre maggiore cooperazione dell'Alleanza con numerosi Paesi *Partner* e del

Dialogo Mediterraneo, che oggi contribuiscono in maniera fattiva al *network* informativo per il monitoraggio del Mediterraneo.

Il **comma 7** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, istituita dalla decisione PESC/2015/778, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 18 maggio 2015. EUNAVFOR MED è un'operazione di gestione militare della crisi che contribuisce a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale, realizzata adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

L'operazione UE è condotta per fasi successive e conformemente ai requisiti del diritto internazionale:

a) in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale;

b) in una seconda fase, suddivisa in due punti:

- punto *i*): procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, inclusi UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti;

- punto *ii*): conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste da dette risoluzioni o detto consenso;

c) in una terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da dette risoluzioni o detto consenso.

EUNAVFOR MED opera in coordinamento con altri organi e agenzie dell'Unione europea, in particolare FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e pertinenti missioni PSDC.

Secondo quanto previsto dalla decisione PESC/2015/972, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 22 giugno, che ha disposto l'avvio in pari data dell'operazione, la valutazione se risultino soddisfatte le condizioni per la transizione oltre la prima fase dell'operazione, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato, spetta al Consiglio dell'Unione europea, mentre è demandato al Comitato politico e di sicurezza il potere decisionale in merito a quando effettuare la transizione tra le varie fasi dell'operazione.

Nella sessione del 14 settembre 2015, il Consiglio dell'Unione europea ha concluso che sono soddisfatte tutte le condizioni perché EUNAVFOR MED proceda alla seconda fase dell'operazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b*), punto *i*), della decisione (PESC) 2015/778.

Conseguentemente, la decisione (PESC) 2015/1772 del Comitato politico e di sicurezza del 28 settembre 2015 ha stabilito che l'EUNAVFOR MED, con effetto dal 7 ottobre 2015, proceda alla seconda fase dell'operazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b*), punto *i*), della decisione (PESC) 2015/778.

Al riguardo, è intervenuta la risoluzione 2240 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 9 ottobre 2015, che autorizza gli Stati membri delle Nazioni Unite che agiscono a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, compresa l'Unione europea, per un periodo iniziale di un anno, ad ispezionare le imbarcazioni che si trovano in alto mare al largo delle coste libiche quando vi siano ragionevoli motivi di sospettare che sono o saranno utilizzati per il traffico

di migranti o la tratta di esseri umani dalla Libia; autorizza, altresì, gli Stati a sequestrare le imbarcazioni effettivamente utilizzate per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani dalla Libia e a intraprendere eventuali ulteriori azioni, compresa la distruzione, in conformità con il diritto internazionale e con la dovuta considerazione degli interessi dei terzi che hanno agito in buona fede, nonché ad adottare, nello svolgimento di tali attività, tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche nei confronti dei passatori dei migranti o dei trafficanti di esseri umani ed in conformità con il diritto internazionale dei diritti umani; invita gli Stati a condurre tutte le attività per fornire la sicurezza delle persone a bordo come priorità assoluta e per evitare di causare danni all'ambiente o alla sicurezza della navigazione.

L'**articolo 2** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

In particolare, il **comma 1**, autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alla missione della NATO in Afghanistan, denominata *Resolute Support Mission* (RSM), di cui alla risoluzione delle Nazioni Unite 2189 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 12 dicembre 2014, e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL *Afghanistan*.

La *Resolute Support Mission* (RSM) è subentrata, dal 1° gennaio 2015, alla missione ISAF, chiusa al 31 dicembre 2014, per lo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative. L'avvio della nuova missione, su invito del governo afgano, riflette gli impegni assunti dalla NATO ai vertici di Lisbona (2010), Chicago (2012) Newport in Galles (2014), appoggiati dalla risoluzione 2189 (2014), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, che ha sottolineato l'importanza del continuo sostegno internazionale per la stabilizzazione della situazione in Afghanistan e l'ulteriore miglioramento della funzionalità e capacità delle forze di difesa e sicurezza afgane, per consentire loro di mantenere la sicurezza e la stabilità in tutto il paese. Il piano di funzionamento della missione è stato approvato dai ministri degli esteri della NATO alla fine di giugno 2014. I termini e le condizioni in cui le forze della NATO sono schierate in Afghanistan nell'ambito della missione, così come le attività che possono svolgere sono definiti dallo *Status of Forces Agreement* (SOFA), firmato a Kabul il 30 settembre 2014 dal Presidente della Repubblica islamica dell'Afghanistan e dall'Alto rappresentante civile della NATO in Afghanistan e ratificato dal Parlamento afgano il 27 novembre 2014. Il piano della missione - pianificata per operare con una sede centrale, a Kabul, e quattro sedi territoriali, a Mazar i Sharif, Herat, Kandahar e Jalalabad - prevede che l'attività di formazione, consulenza e assistenza sia condotta, in una prima fase, in ambito regionale e indirizzata a strutture organizzative a livello di corpo d'armata e di *police headquarter*, per essere poi successivamente concentrata nell'area di Kabul e indirizzata a strutture di livello ministeriale e a istituzioni nazionali. A sostegno della missione sono schierate circa 13.000 unità provenienti da Paesi NATO e da Paesi partner.

La missione EUPOL *Afghanistan*, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, riconfigurata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e, in ultimo, modificata e prorogata, fino al 31 dicembre 2016, dalla decisione 2014/922/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2014, persegue i seguenti obiettivi:

- sostenere le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne;
- operare a favore di una transizione graduale e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti:

Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

- assistere il governo afgano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, compresa l'integrazione di genere, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;

- assistere il governo afgano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo il reclutamento, il mantenimento e l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso femminile, lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;
- sostenere le autorità afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto e assicurare l'adeguata interazione con l'intero sistema giudiziario penale;
- migliorare la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali.

L'EUPOL *Afghanistan*, si compone di un comando avente sede a Kabul e opera a stretto contatto, in coordinamento e in cooperazione con il governo afgano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, tra cui la *Resolute Support Mission* condotta dalla NATO, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della *Afghan National Police* (ANP) e dell'*Afghan National Civil Order Police* (ANCOP).

Il **comma 2** autorizza la spesa per l'impiego di personale militare italiano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia

Il **comma 3** autorizza la spesa per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

Il **comma 4** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella *UNIFIL Maritime Task Force* (MTF). La missione, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006, prorogata, da ultimo, fino al 31 agosto 2016, dalla risoluzione 2236 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza il 21 agosto 2015, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Con lo scoppio della crisi siriana l'azione di UNIFIL è divenuta ancora più importante, in quanto il Libano svolge un ruolo cruciale per la stabilità di tutta la regione. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (*Maritime Task Force*), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal *Department of Peacekeeping Operations* delle Nazioni Unite.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, quale contributo italiano nell'ambito dell'*International support Group for Lebanon* (ISG), inaugurato a New York il 25 settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite. La costituzione dell'ISG consegue ad un appello del Consiglio di sicurezza per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana, compresi l'assistenza ai rifugiati e alle comunità ospitanti, il sostegno strutturale e finanziario al governo, il rafforzamento delle capacità delle forze armate libanesi, chiamate a sostenere uno sforzo senza precedenti per mantenere la sicurezza e la stabilità, sia all'interno del territorio sia lungo il confine siriano e la *Blue line*.

Il **comma 5** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio svolgendo esclusivamente attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata richiesta dal Governo israeliano e dall'Autorità Nazionale Palestinese, firmatari dell'Accordo Interinale sulla *West Bank* e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, a seguito della richiesta dell'Autorità Nazionale Palestinese, sostenuta dallo Stato d'Israele. L'attività di addestramento è svolta da personale dell'Arma dei carabinieri.

Il **comma 6** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), istituita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata in ultimo, fino al 30 giugno 2016, dalla decisione PESC/2015/1065 del Consiglio del 2 luglio 2015, assunta a seguito delle raccomandazioni espresse in tal senso dal Comitato politico e di sicurezza, nella considerazione che la missione viene condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del Trattato. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità Nazionale Palestinese, in base all'accordo tra di essi stipulato il 15 novembre 2005, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'Unione per la costruzione istituzionale, all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

Il **comma 7** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005 e prorogata in ultimo, fino al 30 giugno 2016 dalla decisione PESC/2015/1064 del Consiglio del 2 luglio 2015. L'EUPOL COPPS contribuisce all'istituzione di un apparato di polizia e giudiziario penale in senso lato efficace e duraturo sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto della riforma del settore della sicurezza e della giustizia penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS:

- assiste la polizia civile palestinese (PCP), conformemente alla strategia per il settore della sicurezza, nell'attuazione del piano strategico della PCP fornendo consulenza e sostegno, in particolare, ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero,
- assiste, fornendo consulenza e sostegno anche a livello ministeriale, le istituzioni della giustizia penale e l'ordine degli avvocati palestinese nell'attuazione della strategia per il settore della giustizia e dei vari piani istituzionali ivi connessi,
- coordina, agevola e fornisce consulenza, ove opportuno, con riguardo all'assistenza e ai progetti attuati dall'Unione, dagli Stati membri e da Stati terzi in relazione alla PCP e alle istituzioni della

giustizia penale e individua e attua propri progetti, in settori pertinenti all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.

Il **comma 8** autorizza la spesa per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), già illustrata in riferimento al comma 7.

Il **comma 9** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*. La *Coalition of the willing* per la lotta contro il *Daesh* si è costituita, su iniziativa degli Stati Uniti e in risposta alle richieste di aiuto umanitario e di supporto militare delle autorità regionali curde con il consenso delle autorità nazionali irachene, a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, con l'obiettivo di fermare l'organizzazione terroristica che sta compiendo stragi di civili e di militari iracheni e siriani caduti prigionieri. Nel documento conclusivo della Conferenza internazionale, nell'individuare nel *Daesh* una minaccia non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata l'urgente necessità di un'azione determinata per contrastare tale minaccia, in particolare, adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando l'azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere. In ordine alle minacce alla pace e sicurezza causate da atti terroristici internazionali, tra cui quelli perpetrati dal *Daesh*, sono intervenute le risoluzioni 2170 (2014) e 2178 (2014), richiamate, in ultimo, dalla risoluzione 2199 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 febbraio 2015, che hanno riaffermato la necessità di combattere con ogni strumento, in conformità con la carta delle Nazioni Unite e con l'ordinamento internazionale, le minacce alla pace internazionale e alla sicurezza causate da atti terroristici. L'Italia partecipa alla coalizione in attuazione delle risoluzioni n. 7-00456 delle Commissioni riunite III Esteri e IV Difesa della Camera dei deputati e n. 34 Doc. XXIV delle Commissioni riunite 3^a Esteri e 4^a Difesa del Senato in data 20 agosto 2014 e in linea con le comunicazioni sulle misure di contrasto al terrorismo del *Daesh*, rese dal Governo al Parlamento (20 agosto, 16 ottobre, 20 novembre e 17 dicembre 2014; 19 marzo e 29 luglio 2015). La Coalizione internazionale si è progressivamente allargata e comprende ora sessanta Paesi. Il dispositivo nazionale messo a disposizione della Coalizione prevede una componente aerea, con connessa cellula di supporto a terra, attualmente con compiti di ricognizione e rifornimento in volo, nonché un contingente di personale, comprensivo di n. 100 unità appartenenti all'Arma dei carabinieri, per le attività di addestramento e di assistenza per il controllo del territorio a favore delle forze speciali irachene e delle unità regolari del Governo regionale del Kurdistan iracheno, nonché personale di *staff* presso i vari comandi della Coalizione.

L'**articolo 3** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

Il **comma 1** autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano all'operazione militare antipirateria dell'Unione europea denominata *Atalanta*, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008, come in ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/827/PESC del Consiglio del 21 novembre 2014. Anche per l'ultimo trimestre 2015, la partecipazione alle operazioni antipirateria è stata limitata unicamente a tale operazione. L'operazione *Atalanta* - secondo quanto previsto dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) e 2125 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, in ultimo, dalla risoluzione 2184 (2014) del 12 novembre 2014 - ha il compito di svolgere attività di prevenzione e contrasto degli atti di pirateria ed è condotta in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, al fine di contribuire:

- alla protezione delle navi del PAM che inoltrano l'aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo delle coste somale, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle coste somale, conformemente al mandato definito nelle risoluzioni 1846 (2008) e 1851 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Atalanta può contribuire, come compito secondario non esecutivo, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, aiutando in tal modo ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti.

Il mandato di *Atalanta* prevede:

- protezione delle navi del PAM (Programma alimentare mondiale), anche con la presenza di elementi armati di *Atalanta* a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nelle acque territoriali e interne della Somalia;
- protezione delle navi mercantili che navigano nelle zone in cui essa è spiegata, sulla base di una valutazione della necessità effettuata caso per caso;
- sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali e interne che presentano rischi per le attività marittime;
- adozione delle misure necessarie, compreso l'uso della forza, per dissuadere, prevenire e intervenire per porre fine agli atti di pirateria o alle rapine a mano armata che potrebbero essere commessi nelle zone in cui essa è presente;
- arresto, fermo e trasferimento delle persone che si sospetta intendano commettere, commettano o abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente; sequestro delle navi di pirati o di rapinatori o delle navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisizione dei beni che si trovano a bordo, al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti;
- collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia;
- raccolta e trasmissione all'Ufficio centrale nazionale INTERPOL degli Stati membri e a EUROPOL, conformemente al diritto applicabile, di dati personali delle persone fermate relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione;
- monitoraggio delle attività di pesca al largo della Somalia e sostegno al regime di concessione di licenze e di registrazione per la pesca artigianale e industriale nelle acque sotto la giurisdizione somala sviluppato dalla FAO, con l'esclusione di qualsiasi attività di contrasto;
- instaurazione di rapporti con le entità somale e le società private che operano a loro nome, attive al largo della Somalia nel settore più ampio della sicurezza marittima, al fine di comprenderne meglio le attività, le capacità e le operazioni di eliminazione dei conflitti in mare;
- assistenza alle missioni EUCAP NESTOR, EUTM Somalia, nonché al rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, su loro richiesta, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, nel rispetto dei rispettivi mandati, e collaborazione per l'attuazione dei pertinenti programmi dell'UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale (MASE);
- sostegno alle attività del gruppo di monitoraggio di Somalia ed Eritrea (SEMG) ai sensi delle risoluzioni 2060 (2012), 2093 (2013) e 2111 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, monitorando e comunicando al SEMG le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.

Il quartier generale della missione (EU OHQ) ha sede a Northwood (Regno Unito). L'area delle operazioni si estende tra il Golfo di Aden, il Mar Arabico, il bacino somalo e l'Oceano Indiano. Tale area è stata estesa dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio dell'Unione europea nel senso di consentire, in presenza di determinate condizioni, azioni anche a terra (limitatamente a una definita fascia costiera).

Sulla effettiva partecipazione italiana a tale missione, a far data dal 1° ottobre 2015, incide l'indicazione, posta dal Parlamento all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, secondo cui, conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la citata partecipazione deve essere decisa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India. A tale riguardo - come peraltro già motivatamente comunicato dal Governo alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 ottobre 2015 nell'ambito delle comunicazioni sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione - si è ritenuto di inserire nel testo del presente decreto-legge la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione *Atalanta*.

Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate *EUTM Somalia* ed *EUCAP Nestor* e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.

La missione *EUTM Somalia*, istituita dalla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, modificata e prorogata, in ultimo, fino al 31 dicembre 2016, dalla decisione PESC/2015/441 del Consiglio del 16 marzo 2015, è una missione militare di formazione, intesa a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale («SNAF») che rispondono al governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia. Per conseguire tale scopo, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

- fornire inquadramento, consulenza e sostegno alle autorità somale per la costituzione delle SNAF, l'attuazione del piano somalo per la sicurezza e la stabilizzazione nazionali e le attività di addestramento delle SNAF;
- fornire sostegno, nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione europea per l'attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.

La missione militare dell'UE è schierata in Somalia, sia per contribuire ad un potenziamento istituzionale nel settore della difesa attraverso la consulenza strategica, sia per fornire un sostegno diretto all'esercito nazionale somalo attraverso la formazione, la consulenza e l'accompagnamento. La missione si tiene inoltre pronta a fornire sostegno, nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione per l'attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia. Il comando della missione è ubicato in Somalia, presso l'aeroporto internazionale di Mogadiscio. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza e comprende un ufficio di collegamento e sostegno a Nairobi e una cellula di sostegno a Bruxelles. La missione opera, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite e l'AMISOM, in linea con le esigenze concordate del governo federale somalo.

La missione *EUCAP Nestor*, istituita dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, in ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/485/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014, ha il mandato di assistere i paesi del Corno d'Africa e dell'Oceano Indiano occidentale a rafforzare la propria capacità di sicurezza marittima al fine di consentire loro di combattere la pirateria più efficacemente. L'EUCAP NESTOR si focalizza principalmente sulla Somalia e, in via secondaria, su Gibuti, Seychelles e Tanzania. Per assolvere il mandato, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità degli Stati di esercitare una governance marittima efficace sulle loro coste, acque interne, mari territoriali e zone economiche esclusive;
- sostenere gli Stati nell'assumere la titolarità della lotta contro la pirateria conformemente allo stato di diritto e alle norme sui diritti umani;

- rafforzare la cooperazione regionale e il coordinamento della sicurezza marittima;
- dare un contributo mirato e specifico agli sforzi internazionali in corso.

L'EUCAP NESTOR non svolge alcuna funzione esecutiva.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è riferita, inoltre, al funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti. La base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti - situata in un'area certamente strategica per il consolidamento degli sforzi della Comunità internazionale, ed in particolare dell'Unione europea anche in riferimento ai riflessi sui Paesi del "Mediterraneo allargato", intesi a contrastare l'espansione delle attività illegali (pirateria, immigrazione clandestina, traffico di droga) e l'incombente minaccia del terrorismo, attraverso il sostegno allo sviluppo di una capacità autosufficiente da parte degli Stati insistenti nella regione del Corno d'Africa - è stata costituita a seguito di due accordi tecnici siglati a Gibuti nel 2012 tra il Ministro della difesa italiano *pro tempore* e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale gibutiano, discendenti dall'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002, ratificato dalla legge 31 ottobre 2003, n. 327. Gli oneri relativi all'infrastruttura sono stati inizialmente finanziati con le risorse appositamente rese disponibili dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'infrastruttura, con una capacità massima di alloggiamento in emergenza operativa di 300 unità, è stata costruita nel periodo settembre 2013-febbraio 2014 con l'impiego di personale del 6° reggimento genio pionieri "Trasimeno. La base - in esercizio effettivo da marzo 2014 e ancora in fase di completamento e perfezionamento - assicura, per ora, il supporto logistico per le esigenze connesse con la partecipazione italiana alle missioni internazionali che interessano l'area del Corno d'Africa e le zone limitrofe (attualmente: missioni *Atalanta*, *Ocean Shield*, EUTM *Somalia*, EUCAP *Nestor*, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, nuclei militari di protezione antipirateria). Essa, ospitando un'aliquota stanziata minima di forze, organicamente inserita nella relativa struttura ordinativa, è in grado di garantire i servizi minimi di *life support* (*force protection*, attività amministrativa, manutenzione essenziale ordinaria, ecc.), secondo criteri di sostenibilità, flessibilità e modularità rispondenti ad un favorevole rapporto costo-efficacia. Allo scopo di contenere i costi di mantenimento e di esercizio, per la gestione della base è fatto ricorso, per quanto possibile, allo strumento dell'*outsourcing* presso ditte locali per la fornitura dei minimi servizi essenziali (ad es., vitto, *billeting*, manutenzione ordinaria, ecc.), nonché a sistemi in grado di ridurre al minimo indispensabile l'impiego delle risorse umane (quali ad es. sistemi di difesa passiva, videosorveglianza a circuito chiuso, ecc.). La *task force* interforze è attualmente costituita da 135 unità, necessarie per il funzionamento della base, per il completamento dei lavori infrastrutturali e per profili di sicurezza; a regime sarà ridotta a sole 63 unità.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione comprende, infine, gli oneri relativi alla proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane. L'attività di addestramento è svolta da personale dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP *Sahel Niger* ed EUTM *Mali*, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP *Sahel Mali*.

La missione MINUSMA, istituita dalla risoluzione 2100 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013 e in ultimo prorogata, fino al 30 giugno 2016, dalla risoluzione 2227 (2015), adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 giugno 2015, ha il seguente mandato:

- conseguire la stabilizzazione dei principali centri abitati, in particolare nel nord del Mali;
- sostenere le autorità di transizione del Mali per il ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il paese (attraverso la ricostruzione del settore della sicurezza, in particolare la polizia e la

gendarmeria, così come dello stato di diritto e della giustizia, l'attuazione di programmi per il disarmo, la smobilitazione e reintegrazione degli ex combattenti e lo smantellamento delle milizie e gruppi di auto-difesa, in coerenza con gli obiettivi di riconciliazione e tenendo in considerazione le esigenze specifiche dei bambini smobilitati) e per l'attuazione della *road map* di transizione verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della *governance* democratica e dell'unità nazionale in Mali, (attraverso un dialogo politico nazionale inclusivo e di riconciliazione, la promozione della partecipazione della società civile, comprese le organizzazioni femminili, l'organizzazione e lo svolgimento di elezioni politiche trasparenti inclusive e libere);

- proteggere la popolazione civile sotto minaccia imminente di violenza fisica, le donne e bambini colpiti dai conflitti armati, le vittime di violenza sessuale e di violenza di genere nei conflitti armati, il personale le installazioni e le attrezzature delle Nazioni Unite, per garantire la sicurezza e la libertà di movimento;
- promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti umani;
- dare sostegno per l'assistenza umanitaria;
- operare per la salvaguardia del patrimonio culturale;
- realizzare azioni a sostegno della giustizia nazionale e internazionale per il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità.

La missione EUCAP *Sahel Niger*, istituita dalla decisione 2012/392/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, riconfigurata, da ultimo, e prorogata, fino al 15 luglio 2016, dalla decisione 2014/482/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014, è intesa, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, a consentire alle autorità nigerine di definire e attuare la strategia di sicurezza nazionale. L'EUCAP Sahel Niger mira altresì a contribuire allo sviluppo di un approccio integrato, pluridisciplinare, coerente, sostenibile e basato sui diritti umani tra i vari operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Al fine di conseguire tali obiettivi, l'EUCAP Sahel Niger:

- è disposto a sostenere la definizione e l'attuazione della strategia di sicurezza nigerina continuando nel contempo a fornire consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo nel Nord;
- agevola il coordinamento di progetti regionali e internazionali che sostengono il Niger nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;
- rafforza lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative in ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione;
- sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza e di difesa nigerine;
- contribuisce all'individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

L'EUCAP SAHEL Niger non svolge alcuna funzione esecutiva.

L'EUTM *Mali*, istituita dalla decisione 2013/34/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 2013, modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014, con termine al 18 maggio 2016, è una missione militare di formazione, per fornire, nel sud del Mali, formazione e consulenza militare alle forze armate maliane (FAM) che operano sotto il controllo delle legittime autorità civili, al fine di contribuire al ripristino della capacità militare per consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l'integrità territoriale maliana e ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici. La missione mira a rafforzare le condizioni per il corretto controllo politico da parte delle legittime autorità civili delle FAM e ha l'obiettivo di rispondere alle esigenze operative delle FAM fornendo:

- sostegno nella formazione a favore delle capacità delle FAM;
- formazione e consulenza in materia di comando, controllo, catena logistica e risorse umane, nonché formazione in materia di diritto umanitario internazionale, protezione di diritti civili e umani.

Le attività dell'EUTM Mali sono condotte in stretto coordinamento con altri attori coinvolti nel sostegno alle FAM, in particolare con le Nazioni Unite (ONU) e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas).

L'EUCAP *Sahel Mali*, istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 aprile 2014 con un termine di ventiquattro mesi dalla data di avvio, è una missione civile in Mali a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane (FSI: polizia, gendarmeria e guardia nazionale). Obiettivo della missione è consentire alle autorità maliane di ripristinare e mantenere l'ordine costituzionale e democratico nonché le condizioni per una pace duratura in Mali e ristabilire e mantenere l'autorità e la legittimità dello Stato su tutto il territorio maliano attraverso una efficace ristrutturazione della sua amministrazione. In sostegno alla dinamica maliana di restaurazione dell'autorità dello Stato, in stretto coordinamento con gli altri attori internazionali, in particolare la MINUSMA, la missione ha il compito di assistere e consigliare le FSI nell'attuazione della riforma della sicurezza stabilita dal nuovo governo, nella prospettiva di migliorare la loro efficacia operativa, ristabilire le loro rispettive catene gerarchiche, rafforzare il ruolo delle autorità amministrative e giudiziarie per quanto riguarda la direzione e il controllo delle loro missioni e agevolare un loro nuovo dispiegamento nel nord del paese.

L'**articolo 4** prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.

In particolare, il **comma 1** autorizza la spesa per le esigenze relative alla stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e alla realizzazione di infrastrutture, attinenti alle missioni internazionali di cui al presente decreto. Riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

Il **comma 2** autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.

Il **comma 3** autorizza la spesa per il potenziamento dell'ordinario dispositivo aeronavale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale. A fronte del grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi in Libia risulta, infatti, necessario adottare misure per assicurare la tutela degli interessi nazionali esposti ai maggiori rischi connessi con l'avanzata della minaccia terroristica. L'infittimento delle attività di pattugliamento, condotte nell'area del Mediterraneo interessata dalle principali rotte di comunicazione, determinerà una maggiore protezione a mare, segnatamente in riferimento al rischio di aumento dei traffici illeciti condotti in mare, principalmente il traffico di armi, di possibili infiltrazioni di terroristi nel territorio nazionale, di possibili azioni di matrice terroristica a danno di installazioni *off shore* e natanti, civili e militari. Tale rafforzamento contribuirà, altresì, alla raccolta di informazioni sulle attività dei gruppi terroristici, che, per gli ulteriori sviluppi, vedranno interessati gli organi competenti. Le risorse apprestate dalla disposizione in esame consentiranno di incrementare adeguatamente gli assetti dell'ordinario dispositivo aeronavale di sorveglianza per la sicurezza marittima con l'impiego di ulteriori unità navali, con componente elicotteristica, e aeromobili, anche a pilotaggio remoto (APR), e gli eventuali ulteriori assetti di sorveglianza elettronica.

Il **comma 4** autorizza la spesa per le seguenti cessioni a titolo gratuito:

- alla Repubblica d'Iraq: equipaggiamenti di protezione CBRN (chimico, batteriologico, radiologico, nucleare: n. 1.000 maschere M90; n. 2.000 filtri per maschere; n. 1.000 indumenti protettivi policromi; n. 1.000 cartine rivelatrici M72). La cessione si inserisce nel quadro degli impegni assunti nel contesto internazionale per sostenere gli sforzi del Governo iracheno nel

contrasto alle azioni terroristiche del *Daesh*. L'autorizzazione di spesa copre gli oneri per il reintegro dei materiali e per il trasporto;

- alla Repubblica d'Albania: materiali di ricambio per veicoli VM 90P. La cessione si inserisce nel quadro delle attività di supporto a favore dell'Albania previste tra i compiti delle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. L'autorizzazione di spesa copre gli oneri per l'acquisto dei materiali e per il trasporto.

Il **comma 5** autorizza:

- la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica Araba d'Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16. La cessione si inserisce nel quadro delle attività di cooperazione nel settore della difesa previste dal *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto fatto a Roma il 23 marzo 1998 e ratificato dalla legge 20 marzo 2003, n. 76. La cessione non comporta oneri in quanto i materiali, già dichiarati fuori servizio, sono ceduti nello stato in cui si trovano;
- la cessione, a titolo gratuito, all'Uganda di n. 3 elicotteri A109 modello AII. La cessione si inserisce nel quadro delle più ampie attività di cooperazione sviluppate dall'Italia con l'Uganda. La cessione non comporta oneri in quanto i velivoli, già dichiarati fuori servizio dall'Arma dei carabinieri, sono ceduti nello stato in cui si trovano.

Il **comma 6** autorizza ad effettuare, nell'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, già autorizzata dall'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di cooperazione nel settore della difesa con la Repubblica islamica del Pakistan, prevista dal *Memorandum* d'intesa fatto a Roma il 30 settembre 2009 e ratificato dalla legge 30 novembre 2012, n. 242. Si tratta di veicoli trasporto truppe già dichiarati fuori servizio dal Ministero della difesa, ceduti nello stato in cui si trovano e senza armamenti di bordo.

L'**articolo 5** prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni.

In particolare, il **comma 1** rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:

- articolo 3, comma 1, alinea: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
- articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1;
- articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione del Corpo della guardia di finanza in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell'ordinamento militare), calcolando l'indennità speciale nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
- articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna

Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente simili. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

- articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, ecc.), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;
- articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
- articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
 - articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;
 - articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. E', inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell'ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,

quale modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora, art. 881 del codice dell'ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, art. 1503 del codice dell'ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

- articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
- articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *c*): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
- articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
- articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).

E', altresì, richiamato l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.

Il **comma 2** stabilisce che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003).

Il **comma 3** individua, per il calcolo dell'indennità da corrispondere al personale impiegato nelle missioni ivi elencate, una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione.

Il **comma 4** disciplina il trattamento economico accessorio del personale impiegato nelle missioni navali *Active Endeavour* (art. 1, comma 6), EUNAVFOR MEDED (art. 1, comma 7) e *Atalanta* (art. 3, comma 1) e nelle attività relative al potenziamento dell'ordinario dispositivo aeronavale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale (art. 4, comma 3). A tale personale il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. E' disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al settanta per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130).

L'**articolo 6** prevede, al **comma 1**, l'applicazione al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, delle speciali disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. L'applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, è eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.

Quanto alle disposizioni oggetto di rinvio, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 stabilisce, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3, attribuisce al Tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla

giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al Tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del Tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del Tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 prevede l'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al Tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell'Unione europea, denominata *Atalanta*. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (già richiamata al comma 1) in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E' prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all' esercente ovvero al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l' esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis prevede, per l'esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

L'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia

operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:

- la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto-legge, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;
- la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

Il **comma 2** estende l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1 anche al personale impiegato nelle seguenti missioni internazionali:

- *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP): istituita dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 39 (1948) e 47 (1948) con il mandato di vigilare, nello Stato di Jammu e Kashmir, sulla cessazione delle ostilità tra India e Pakistan; le risoluzioni 91 (1951) e 307 (1971) hanno confermato il mandato fino al ritiro, una volta cessate tutte le ostilità, di tutte le forze militari nei rispettivi territori di provenienza. La missione ha sede a Islamabad e vede attualmente impiegate 106 unità di personale, di cui: 39 osservatori militari, 23 personale civile internazionale, 44 personale civile locale. L'Italia partecipa con 4 unità di personale militare;
- *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO): istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 50 (1948) per assistere il mediatore delle Nazioni Unite nell'attività di vigilanza sul rispetto della tregua in Palestina, seguita alle ostilità determinatesi a seguito della proclamazione dello Stato di Israele. Con la successiva risoluzione 73 (1949) sono stati assegnati nuovi compiti alla missione, in linea con i quattro accordi di armistizio tra Israele e i quattro paesi arabi vicini - Egitto, Giordania, Libano e la Repubblica araba siriana. Dopo le guerre degli anni 1956, 1967 e 1973, è stata confermata la presenza degli osservatori militari UNTSO in Medio Oriente, in qualità di intermediari tra le parti ostili e quale strumento di prevenzione di incidenti isolati o di conflitti più estesi, in ausilio alle forze di pace che operano nell'area. La missione ha sede a Gerusalemme, con uffici di collegamento a Beirut (Libano), Ismailia (Egitto) e Damasco (Siria), e vede attualmente impiegate 374 unità di personale, di cui: 155 osservatori militari, 87 personale civile internazionale, 132 personale civile locale. L'Italia partecipa con 7 unità di personale militare;
- *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO): istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 690 (1991), in conformità con la "proposta di accordo", accettata dal Marocco e dal *Frente popular para la liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro* (Fronte POLISARIO), relativa al periodo transitorio per la preparazione di un referendum in cui il popolo del Sahara occidentale avrebbero scelto tra indipendenza e integrazione con il Marocco. Il mandato prevedeva i seguenti compiti: missione aveva i seguenti compiti: controllare il cessate il fuoco; verificare la riduzione delle truppe marocchine nel territorio; monitorare il confinamento delle truppe marocchine e del Fronte POLISARIO nei luoghi designati; adottare misure con le parti per assicurare il rilascio di tutti i prigionieri politici *sahrawi* o detenuti; sovrintendere allo scambio di prigionieri di guerra; attuare il programma di rimpatrio dei rifugiati; identificare e registrare gli elettori qualificati; organizzare e garantire un referendum libero ed equo e proclamare i risultati. A oggi il referendum non si è ancora svolto, ma continuano a essere svolte le attività di monitoraggio sulla cessazione delle ostilità, riduzione della minaccia di mine e ordigni inesplosi, sostegno alla pacificazione. La risoluzione 2152 (2014), ribadendo l'impegno delle Nazioni Unite di assistere le parti per il raggiungimento di una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile, per l'autodeterminazione del popolo del Sahara Occidentale nel contesto di accordi coerenti con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, ha esteso il mandato della missione fino al 30 aprile 2015. La missione ha sede a Laayoune e vede attualmente impiegate 219 unità di personale appartenenti a 31 Paesi. L'Italia partecipa con 5 unità di personale militare;

- *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO): organizzazione internazionale indipendente istituita per il mantenimento della pace nel Sinai a seguito degli accordi di Camp David del 17 settembre 1978 tra Stati Uniti, Egitto e Israele, confermati dal Trattato di pace israelo-egiziano del 1979, con cui Israele restituiva all'Egitto la penisola del Sinai, occupata durante la guerra dei sei giorni del 1967. Nel 1981 è stato negoziato dalle Parti un Protocollo al Trattato, che prevede la libera circolazione nelle acque del Golfo di Aqaba e dello Stretto di Tiran e la costituzione della MFO, con il mandato di sorvegliare l'attuazione delle disposizioni di sicurezza del Trattato, cercando di prevenire qualsiasi violazione dei suoi termini. La M.F.O. è insediata nella fascia orientale della penisola del Sinai con due basi principali, una a El Gorah e una a Sharm el-Sheikh, e vede attualmente impiegate circa 1.700 unità di personale appartenente a tredici Stati (Australia, Canada, Colombia, Repubblica ceca, la Repubblica delle Isole Figi, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti e Uruguay). L'Italia partecipa con 79 unità di personale militare;
- missioni *Interim Air Policing* della NATO: si tratta di missioni condotte congiuntamente dagli Stati appartenenti alla NATO, in base alle disposizioni del Trattato, intese a preservare l'integrità dello spazio aereo dell'Alleanza.

In assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia contabile.

In particolare, il **comma 1** rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal presente decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il **comma 2**, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, stabilisce la misura delle anticipazioni sulle spese complessivamente autorizzate a favore delle Amministrazioni interessate, da disporre entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **Capo II** prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare, l'**articolo 8** prevede il rifinanziamento della legge n. 49 del 1987, destinato, per il 2015, ad iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq,

Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.

Per fronteggiare l'emergenza migratoria, che ha acquisito un rilievo centrale nell'agenda della comunità internazionale e che vede l'Italia tra i Paesi più esposti, si intende inoltre utilizzare parte delle risorse richieste per contributi ad iniziative europee ed internazionali in tema di migrazioni e sviluppo, in particolare per fornire un'adeguata partecipazione del nostro Paese al trust fund europeo di imminente istituzione.

In **Afghanistan** saranno realizzate iniziative per dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo, assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo e di Londra. Il consolidamento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è un elemento centrale del *Mutual Accountability Framework* concordato nella conferenza di Tokyo (luglio 2012) e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro di ISAF, come richiesto dal nuovo Governo del Presidente Ghani. L'attuale fase di non autosufficienza delle finanze pubbliche afgane richiede infatti un aiuto esterno per sostenere l'autorità del Governo legittimo e lo sviluppo socio-economico della popolazione in modo sostenibile. A Tokyo, la Comunità dei Donatori e il Governo Afgano hanno assunto una serie di impegni reciproci volti a favorire la transizione verso una maggior sostenibilità del bilancio afgano. In particolare, la comunità internazionale ha assunto l'impegno di canalizzare una quota crescente dei contributi attraverso il bilancio (almeno il 50%) e di allineare almeno l'80% dei finanziamenti ai programmi nazionali afgani. Ciò allo scopo di favorire la sostenibilità e promuovere un miglioramento della capacità delle Autorità locali. Per questo motivo è importante sostenere tale investimento sia in termini finanziari (principalmente attraverso i programmi nazionali afgani, l'ARTF e i programmi di *governance*) che in termini di assistenza tecnica e monitoraggio. Anche nell'ultimo trimestre 2015, si darà priorità geografica alla regione occidentale ed in particolare alla provincia di Herat. Nelle proposte formulate si è tenuto conto di alcuni dei settori prioritari indicati dall'accordo di partenariato firmato nel gennaio del 2012 (*governance/rule of law*, infrastrutture). Alla luce della tempistica molto limitata per l'assunzione di impegni di spesa, l'impegno italiano si esplicherà principalmente attraverso lo strumento dell'aiuto al bilancio attraverso l'*Afghanistan Reconstruction Trust Fund* della Banca Mondiale, anche al fine di mantenere la presenza italiana nei meccanismi di *governance* del Fondo e attraverso assistenza tecnica fornita da UNOPS e da esperti italiani al Ministero dei Lavori Pubblici e al Ministero dell'Aviazione Civile in relazione alle infrastrutture di trasporto della regione Ovest, per le quali l'Italia ha assunto importanti impegni soprattutto a credito di aiuto.

Per quanto riguarda l'**Iraq**, nel corso dell'ultimo trimestre 2015 si intende proseguire e rafforzare l'azione a sostegno della risposta alla crisi conseguente al conflitto scatenato da Daesh e all'esodo di sfollati in altre regioni del paese, soprattutto in un'ottica di sostegno alla stabilizzazione e al rientro degli sfollati nelle aree gradualmente liberate da Daesh. Si intende quindi sostenere lo strumento messo a punto dalle Nazioni Unite di concerto con il Governo iracheno, ovvero la *Funding Facility for Immediate Stabilization* gestita da UNDP. Sul piano bilaterale si intende finanziare interventi nel settore sanitario e del *capacity building* nel Kurdistan iracheno, avvalendosi dell'apporto di università e cooperazione decentrata italiana, per il rafforzamento delle istituzioni locali e della loro capacità di pianificazione e risposta alle esigenze della popolazione sfollata e di quella ospitante, in particolare, ma non esclusivamente, in ambito sanitario. Si proseguirà inoltre l'azione di tutela del patrimonio culturale iracheno, imprescindibile fattore identitario di una convivenza multietnica e multireligiosa, attraverso il MIBACT, in risposta alla minaccia posta da Daesh al patrimonio culturale del Paese.

Per quanto riguarda la **Siria e i Paesi limitrofi** si continuerà a sostenere l'azione svolta dall'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) per interventi complementari e sinergici a quelli promossi nell'ambito della Piattaforma Tematica "Agricoltura e sicurezza alimentare" (*Working Group on Economic Recovery and Development del Group of Friends of the Syrian People-GFSP*), di cui l'Italia è capofila. Attraverso il sostegno ad altri organismi internazionali (UNDP e IOM), saranno realizzate iniziative a beneficio della popolazione siriana (principalmente in Siria, Libano e

Giordania), delle comunità e dei Governi ospitanti, nei settori della governance locale, dell'accesso ai servizi di base, della protezione dei minori e dell'equità di genere, nonché delle attività generatrici di reddito. Si intende inoltre continuare ad assicurare la partecipazione italiana ai Trust Fund regionali per la crisi siriana, principalmente per quanto riguarda il *Trust Fund* europeo (EUTF)/*Madad Fund*, istituito a dicembre 2014 attraverso fondi ENI (20 milioni di Euro) e un cofinanziamento italiano di 3 milioni di Euro.

L'Italia, con la sua partecipazione in qualità di membro fondatore del Fondo, ha acquisito non solo la qualifica di vice Presidenza permanente del nuovo strumento, ma anche la capacità, con la partecipazione di rappresentanti italiani sia allo "*Steering Board*" che all' "*Operational Board*", di incidere concretamente sulle iniziative di emergenza e ricostruzione che sono in corso di selezione. Inoltre, considerando che tra le modalità attuative è prevista la delega agli Stati Membri, la partecipazione italiana potrebbe permettere in prospettiva di gestire, in delegata, risorse finanziarie, anche alla luce dell'apprezzato ruolo che la Cooperazione italiana sta già svolgendo in Siria e nei paesi limitrofi.

Sul piano bilaterale, si intende continuare a realizzare azioni a supporto dei profughi siriani e delle comunità ospitanti in coordinamento con i Ministeri competenti (Ministero degli Affari Sociali, Ministero degli Interni e delle Municipalità, Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale) dei Governi dei Paesi limitrofi alla Siria.

In Siria e nei Paesi della Regione, dove permane una crisi di livello 3 con un flusso di rifugiati in Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto che ha superato i 4 milioni di persone, la Cooperazione Italiana destinerà ulteriori fondi nel settore dell'emergenza al fine di tener fede all'impegno di integrare il "*pledge*" di 18 milioni di Euro annunciato dall'Italia in occasione della Conferenza di Kuwait City del 31 marzo scorso. Iniziative a forte impatto sociale verranno realizzate con il concorso delle numerose ONG italiane presenti nell'area prestando particolare attenzione alle restrizioni imposte alla presenza di espatriati italiani nelle zone del territorio siriano interessate dalle attività. In linea con gli interventi in corso e programmati, saranno identificati progetti mirati alla tutela delle categorie più vulnerabili (minori e disabili), alla protezione delle donne vittime di violenza sessuale, al rafforzamento e sostegno dei servizi di base e nei settori della istruzione e della sicurezza alimentare. Si proseguiranno inoltre le attività in favore delle famiglie di rifugiati e delle comunità ospitanti, cercando anche, nei limiti del possibile, di intensificare le operazioni transfrontaliere, in grado di rifornire le aree della Siria controllate dall'opposizione. Una quota delle risorse verrà infine utilizzata per finanziare le attività degli Organismi Internazionali operanti nel quadro degli Appelli per la Siria, ovvero degli appelli regionali a favore dei rifugiati nei Paesi limitrofi.

Per quanto riguarda la **Palestina**, una quota delle risorse sarà utilizzata per continuare a sostenere il *National Early Recovery Reconstruction Plan* (NERRP) dell'Autorità Nazionale Palestinese, al fine di migliorare le condizioni abitative e riabilitare i servizi danneggiati nella Striscia di Gaza, a seguito del conflitto verificatosi a Gaza nel 2014, collegandosi alle azioni di ricostruzione attivate a seguito del *pledge* effettuato nel corso della Conferenza del Cairo, di ottobre 2014.

In **Libia** si intende utilizzare una parte delle risorse per garantire il contributo italiano agli sforzi di stabilizzazione, in considerazione dei recenti sviluppi politici e della possibile firma, da parte delle varie fazioni in lotta, di un Accordo di pace e di riconciliazione proposto dall'ONU. L'Italia intende prendere parte all'esercizio di programmazione congiunta UE che verrà prossimamente avviato, nell'ambito del quale saranno definiti i settori e le azioni principali su cui si intenderà intervenire in Libia, con particolare, per quanto riguarda le azioni di *early recovery*/sviluppo, a quanto attiene ai settore sanitario e della sicurezza alimentare/agricoltura.

In Libia potrà inoltre essere destinato circa un terzo delle risorse assegnate al settore dell'emergenza per l'ultimo trimestre 2015 per finanziare programmi di aiuto umanitario sul canale multilaterale, soprattutto nel settore della protezione delle categorie più vulnerabili della popolazione, affidandone l'esecuzione ad Agenzie delle Nazioni Unite, all'OIM o al Comitato Internazionale della Croce Rossa. Ove il contesto politico e sociale lo consenta e compatibilmente con le condizioni di sicurezza, potranno essere sottoscritti a valere sul canale bilaterale accordi con enti ed istituzioni

pubbliche italiane per la realizzazione di iniziative in territorio libico prevalentemente nel settore sanitario. L'importo sopra indicato va ad aggiungersi ai 2.970.000 euro allocati per la Libia a valere sulle risorse già disponibili (legge di stabilità e fondi La Pergola).

In **Yemen**, per cui l'ONU ha di recente dichiarato una crisi di livello 3, stanti le proibitive condizioni di sicurezza che hanno anche portato alla chiusura della nostra Ambasciata a Sana'a, si potrà intervenire con interventi di prima emergenza sul versante multilaterale (sistema ONU e famiglia della Croce Rossa) a favore degli oltre 20 milioni di civili colpiti dal conflitto e bisognosi di assistenza umanitaria, con particolare attenzione ai minori. All'interno del Paese si potrà sostenere la fornitura urgente di cibo, acqua potabile e cure mediche di base, anche al fine di prevenire il rapido propagarsi di epidemie, prevedendo altresì eventuali attività di assistenza e protezione in favore delle persone in fuga dal conflitto e riparate in Somalia e Gibuti.

In **Somalia**, la Cooperazione Italiana intende dare seguito, anche per gli ultimi tre mesi del 2015, agli impegni assunti dall'Italia nella Conferenza Internazionale di Bruxelles del settembre 2013 e ribaditi nel *High Level Partner Forum* (HLPF) tenutosi a Copenhagen il 20 novembre 2014. Si rammenta in proposito che, nell'ambito della Conferenza di Bruxelles, "*New Deal for Somalia*", era stato adottato il *Somali Compact*, nel quale sono stati enunciati i cinque *Peace and Statebuilding Goals* (PSGs) per uno sviluppo sostenibile: Politiche inclusive; Sicurezza; Giustizia; Fondamenta economiche; Entrate e servizi. Il *Somali Compact* è basato sul "*New Deal Strategy for Engagement in Fragile States*", adottato a Busan nel novembre 2011, un processo che promuove un diverso approccio nella strategia di erogazione degli aiuti diretti ai cosiddetti "Stati Fragili". In tale processo, la Cooperazione italiana è *co-lead* insieme alla Norvegia del PSG 5, *Revenue and Services*. I gruppi di lavoro istituiti nel PSG 5 sono quattro: *Health, Revenue & Public Financial Management, Education, e Social Protection*. Nell'ambito del *Compact*, l'impegno della Cooperazione italiana, che si concentra in particolare sul primo e l'ultimo PSG (Sanità e Protezione Sociale), è orientato a sostenere il Governo Federale nel miglioramento dell'accesso ai servizi di base e nella promozione di attività generatrici di reddito con la prospettiva di riprendere, in futuro, forme di cooperazione bilaterale più strutturata. Date le precarie condizioni di sicurezza sul territorio, questo impegno si concretizzerà nel co-finanziamento delle iniziative del sistema Nazioni Unite (ad esempio UNDP, FAO, UNICEF, UNMAS) e delle altre organizzazioni internazionali (come ICRC e IGAD), oltre ad assistere il governo somalo nella realizzazione delle iniziative affidate a UNOPS nell'ambito dell'Accordo di Novazione del 2011 che prevede l'utilizzo di fondi (circa 11 milioni di Euro) allocati in un programma di "Commodity Aid" del 1988. L'assenza di condizioni minime di sicurezza per gli operatori umanitari espatriati obbliga a privilegiare il canale multilaterale. Le risorse verranno destinate a sostenere progetti individuati all'interno dell'appello triennale (2013-2015) delle Nazioni Unite o realizzati dal Comitato della Croce Rossa Internazionale. A tal fine si terrà conto delle priorità d'intervento nei vari settori e della necessità di coprire eventuali gap finanziari della risposta umanitaria onusiana.

In **Sudan**, in linea con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana che prevedono il consolidamento del processo di pace e sviluppo dell'area orientale del Paese iniziato dopo l'Accordo di Pace del 2006, le attività sono concentrate negli stati di Kassala, Mar Rosso e Gedaref, nei quali, in considerazione della posizione di "*lead donor*", la Cooperazione italiana è anche "esecutore" del primo programma di cooperazione delegata affidato dalla Commissione Europea all'Italia, che prevede il rafforzamento del settore sanitario di tali Stati. In tale ottica, attraverso le risorse del Decreto Missioni Internazionali, si continuerà a finanziare attività che siano complementari all'assistenza bilaterale al settore sanitario, sia direttamente che attraverso l'Unione Europea, all'assistenza al settore educativo ed alla lotta alla povertà e resilienza in ambito rurale. Inoltre potranno essere valutati eventuali ulteriori finanziamenti ad organismi quali UNHCR ed OIM, nel quadro del c.d. "Processo di Khartoum", relativo al controllo ed alla gestione dei fenomeni migratori, con particolare riferimento alle aree di concentrazione dell'aiuto allo sviluppo italiano, proseguendo nelle attività individuate ed impostate congiuntamente con gli altri Paesi Europei interessati, come la Germania. Le attività umanitarie verranno in particolare nelle aree orientali del Paese e nella Regione del Darfur, con il concorso delle ONG italiane ed in collaborazione con le Agenzie dell'ONU e con la Croce Rossa internazionale. La crisi in atto richiede nuove risorse finanziarie per la realizzazione

di interventi che diano continuità alle attività in corso indirizzate verso la popolazione civile in fuga dal conflitto, volte a garantire la tutela delle categorie più vulnerabili (minori e disabili), nonché protezione alle donne vittime di violenza sessuale, oltre che alla fornitura dei servizi di base.

L'attenzione verso le varie aree di crisi regionali si concretizzerà con interventi, di carattere multilaterale, a forte impatto sociale da affidare alle Agenzie delle Nazioni Unite (ed all'OIM) o al Comitato Internazionale della Croce Rossa nei settori della protezione, della sicurezza alimentare ed della tutela dell'infanzia in **Etiopia**, Paese che si colloca al crocevia di flussi di profughi e migranti provenienti da paesi limitrofi, quali Somalia, Eritrea e Sud Sudan. In **Sud Sudan**, dove permane una crisi di livello 3 nel sistema delle Nazioni Unite, è prevista la prosecuzione di attività umanitarie, anche mediante ONG, avviate a valere sulla prima componente del Decreto Missioni.

Per quanto riguarda la **Repubblica Centrafricana**, le nostre attività si concentreranno sul versante multilaterale, in risposta agli appelli internazionali delle Nazioni Unite, dell'OIM ovvero della famiglia della Croce Rossa, per sostenere interventi in settori cruciali quali la sicurezza alimentare, la salute e la protezione. I nostri interventi potranno eventualmente indirizzarsi anche verso i rifugiati ospitati in Camerun ed in Chad.

Nei Paesi della **Regione del Sahel ed in Mali** si intenderà dare seguito alle attività già avviate sul canale dell'emergenza per far fronte alla grave crisi politica ed umanitaria esistente. La crisi infatti ha avuto gravissime ripercussioni anche sulla sicurezza alimentare ed è stata aggravata dai ripetuti attacchi di Boko Haram, nonché dai flussi migratori dai Paesi del Sahel verso il Mediterraneo e dal relativo traffico di esseri umani che attraverso il **Niger** si dirige verso la Libia.

L'azione della Cooperazione italiana sarà altresì destinata al **Pakistan**, prevalentemente nel settore dello sviluppo rurale, dove si concentrano maggiormente le condizioni di povertà, e sociale, nonché di forti carenze di servizi di base e approvvigionamento energetico. I fondi richiesti saranno utilizzati essenzialmente per assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi in corso e di quelli programmati a credito di aiuto.

In **Myanmar**, con i fondi richiesti, si prevede di proseguire, attraverso UNESCO, interventi per il rafforzamento delle capacità delle istituzioni locali nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, settore in cui l'Italia vanta competenze internazionalmente riconosciute.

L'**articolo 9** disciplina le attività di sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. Si prevede di continuare l'attività a favore della transizione democratica e della riconciliazione nazionale in Libia, fornendo assistenza alle autorità libiche e sostegno al processo di stabilizzazione del Paese. Saranno inoltre finanziate iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana e in America latina e caraibica. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative delle Organizzazioni internazionali, si prevedono contributi all'United Nations Staff College di Torino (UNSCC), al Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, all'Unione per il Mediterraneo, all'Istituto italo-latino americano, alle missioni dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Sono infine finanziati interventi per il rafforzamento delle strutture all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e al trattamento economico da corrispondere al personale del MAECI inviato in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio sicurezza.

L'**articolo 10** prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi, richiamando la disciplina già prevista all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2014, n.141.

Detta disciplina prevede alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili, anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti, in tema di:

- conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione;
- invio di personale estraneo alla P.A. in qualità di osservatore di pace per conto dell'OSCE e per la partecipazione alla gestione civile delle crisi per conto dell'Unione Europea;
- contratti per acquisti e lavori;
- limite di spesa imposto dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli (si tratta di garantire l'operatività degli autoveicoli presenti presso gli uffici locali di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, tra cui gli autoblindo da destinare alla sicurezza del personale che opera nei Paesi in situazione di conflitto o ad alta conflittualità);
- limite di spesa imposto dalla normativa vigente per l'acquisto di mobili e arredi (si tratta di acquisti necessari all'allestimento degli uffici locali di cooperazione istituiti nei Paesi in via di sviluppo considerati prioritari).

La disposizione prevede altresì che non trovi applicazione nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto la disciplina di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Capo III prevede disposizioni finali.

In particolare, l'**articolo 11** prevede, al **comma 1**, la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Il **comma 2** è inteso ad integrare la clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 5, comma 5-*quater*, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, che reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 5-*ter* del medesimo articolo 5, al fine di adeguarla in riferimento agli ulteriori oneri derivanti dalla relativa applicazione. Tali disposizioni prevedono che i cittadini afgani, che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF, ormai conclusa, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, possono, a domanda, essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme al coniuge e ai figli, nonché ai parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. È, altresì, previsto che essi possano permanere all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un periodo pari a trentasei mesi, prorogabile, in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi, fino ad un totale complessivo massimo di 48 mesi (superiore a quello ordinariamente previsto, generalmente limitato a sei mesi, prorogabili in casi eccezionali di ulteriori sei mesi). All'epoca della predisposizione di tali disposizioni risultava che avevano espresso il desiderio di poter essere accolti in Italia, possedendone i requisiti, circa 371 collaboratori afgani. Conseguentemente, la relativa copertura finanziaria è stata disposta in riferimento a tale numero massimo. Durante l'anno in corso, tuttavia, sono pervenute ulteriori domande, riconosciute pertinenti, che hanno portato a 432 il numero complessivo dei richiedenti. Risulta, pertanto, necessario adeguare in misura corrispondente la clausola di copertura finanziaria delle citate disposizioni. Tale copertura deve essere altresì integrata in ragione di un significativo slittamento delle effettive date di trasferimento degli originari 371 soggetti beneficiari, anche in relazione al profilarsi evolutivo dell'impegno nazionale in Afghanistan, che determina lo slittamento all'anno 2019 del termine finale di permanenza nello SPRAR. Ciò comporta un risparmio di spesa nell'anno 2015 (euro 3.300.500) e la conseguente

necessità di estendere all'anno 2019 la copertura finanziaria attualmente prevista fino all'anno 2018.

L'**articolo 12** stabilisce il termine di entrata in vigore del presente provvedimento, individuato nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.